

REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DENOMINATE
"Believe - Obbligazioni a Tasso Fisso 2019-2022"
Codice ISIN IT0005391690

Articolo 1

Importo Nominale dell'emissione, Taglio e forma delle Obbligazioni

- 1.1 Il prestito denominato "Believe - Obbligazioni a Tasso Fisso 2019-2022" ("**Prestito**"), disciplinato dal presente regolamento ("**Regolamento**"), è emesso da Believe S.p.A. con sede legale in Milano Corso Ventidue Marzo n. 19, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. di iscrizione e cod. fisc. n. 03423830102 e P. IVA n. 13123240155 ("**Believe**" e/o "**Emittente**" e/o "**Società**") per un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) ed è costituito da massime n. 400 (quattrocento) obbligazioni a tasso fisso al portatore del valore nominale unitario di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) ("**Valore Nominale**") in taglio non frazionabile ("**Obbligazioni**").
- 1.2 L'Emittente impiegherà quota significativa della raccolta derivante dalle Obbligazioni al fine di dotare Gequity S.p.A., con sede legale in Milano Via Cino del Duca n. 2, partita IVA e cod. fisc. n. 00723010153 ("**Gequity**"), società da essa controllata detenendo, alla data del presente Regolamento, una quota del capitale sociale pari al 89,70% e i cui titoli sono in parte, per n. 45.334.947 azioni, quotati sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**") gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italia**") con isin code IT0004942915 ("**Azioni Gequity Quotate**" – da intendersi comprensiva anche di quelle ulteriori che potranno essere emesse successivamente e ammesse alla negoziazione con medesimo isin code) e, in parte, per n. 402.857.142 azioni, ancora non ammessi a tale negoziazione con isin code IT0005383317 ("**Azioni Gequity non Quotate**") (le Azioni Gequity Quotate, le Azioni Gequity non Quotate e le ulteriori azioni anche successivamente emesse non di titolarità dell'Emittente, complessivamente le "**Azioni Gequity**"), di quelle risorse finanziarie necessarie affinché la stessa possa perseguire il proprio progetto industriale consistente principalmente, anche se non in via esclusiva, alla creazione di un soggetto leader nel settore della formazione c.d. "comportamentale", di coaching e crescita personale, (soft skills) anche attraverso l'acquisizione di aziende e/o di rami d'azienda operanti in questo ovvero in altri settori ("**Progetto**"). Resta inteso come le risorse non impiegate nel Progetto potranno essere utilizzate, a discrezione dell'Emittente, per realizzare investimenti orientati alla propria crescita attraverso, anche in questo caso, l'acquisizione di partecipazioni in (ovvero aziende o rami d'azienda di) società operanti nel (o comunque sinergiche al) settore dell'Emittente e/o del suo gruppo ("**Target**"). Tali acquisizioni potranno essere poste in essere (i) direttamente dall'Emittente ovvero (ii) anche per il tramite di società da essa controllate, anche diverse da Gequity.
- 1.3 Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6 ("**Monte Titoli**"), in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modificazioni e integrazioni ("**TUF**") e del provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018 "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata - Provvedimento unico sul post-trading -". In conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità a quanto previsto dagli articoli 83 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni ("**Obbligazionisti**") non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto degli Obbligazionisti di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83quinquies e 83sexies del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

Articolo 2 Prezzo di Emissione e Valuta

- 2.1 Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna (“**Prezzo di Emissione**”). In sede di sottoscrizione, agli Obbligazionisti sarà applicata una percentuale pari allo 0,5% (zero virgola cinque) del Valore Nominale sottoscritto a titolo di spese d’istruttoria (“**Spese di Istruttoria**”) il cui importo sarà, per l’effetto, aggiunto al Prezzo di Emissione e dovrà essere da questi corrisposto contestualmente.
- 2.2 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro. Salvo quanto contrariamente previsto dalla legge applicabile, nel caso in cui l’Euro non fosse più riconosciuto dalla banca centrale quale valuta corrente in Italia, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all’Euro, e qualsiasi obbligazione di cui al presente Regolamento in Euro, dovrà essere inteso quale riferito alla valuta che sarà riconosciuta dalla banca centrale quale corrente in Italia (nel caso di più valute correnti, quella che sarà individuata dall’Emittente), al tasso di conversione riconosciuto dalla banca centrale per la conversione dell’Euro in tale valuta, con arrotondamento in difetto o in eccesso come determinato ragionevolmente dall’Emittente.

Articolo 3 Sottoscrizione e Circolazione delle Obbligazioni

- 3.1 Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte anche da soggetti diversi da quelli che rivestono la qualifica di “investitore qualificato” ai sensi dell’articolo 34ter, I comma, lettera b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14.05.1999 e s.m.i. (“**Regolamento Emittenti**”) e dell’art. 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“**Regolamento Intermediari**”).
- 3.2 La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione, da compilare e consegnare da parte dei richiedenti all’Emittente presso la sede di questa. La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l’effettivo accredito a favore della Società del Prezzo di Emissione e delle Spese di Istruttoria da effettuarsi entro uno dei Periodo di Offerta come di seguito definiti.
- 3.3 Ai fini del presente Regolamento, per "Giorno Lavorativo" deve intendersi qualunque giorno di calendario, comunque diverso dal sabato e dalla domenica, nel quale le banche sono aperte in Italia per l’esercizio della loro attività.
- 3.4 In considerazione del Valore Nominale complessivo del Prestito, trova applicazione l’esenzione dalla disciplina di offerta al pubblico di prodotti finanziari di cui all’art. 100 del TUF e all’art. 34ter, I comma, lett. c) del Regolamento Emittenti in quanto lo stesso ha ad oggetto strumenti finanziari per un corrispettivo totale inferiore a Euro 8.000.000,00.
- 3.5 Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.
- 3.6 Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni;

- ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.
- 3.7 La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Articolo 4

Data di Emissione – Data di Godimento – Periodo di Offerta

- 4.1 La data di emissione delle Obbligazioni coincide con la fine del Primo Periodo di Offerta (“**Data di Emissione**”). Dalla stessa data le Obbligazioni hanno godimento (“**Data di Godimento**”).
- 4.2 Le Obbligazioni possono essere sottoscritte nel primo periodo di offerta entro il 22 novembre 2019 (“**Primo Periodo di Offerta**”).
- 4.3 In caso di mancata sottoscrizione di tutte le Obbligazioni entro la scadenza del Primo Periodo di Offerta, per un ulteriore periodo di 21 giorni (“**Secondo Periodo di Offerta**”), l’Emittente potrà, senza il consenso dei portatori delle Obbligazioni fino a quel momento sottoscritte, offrire ed emettere in varie tranches le Obbligazioni, fino all’importo massimo deliberato, aventi a tutti gli effetti gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte nel Primo Periodo di Offerta in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse. In caso di mancata sottoscrizione di tutte le residue Obbligazioni entro la scadenza del Secondo Periodo di Offerta, a partire dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (“**Terzo Periodo di Offerta**” e, congiuntamente con il Primo e Secondo Periodo di Offerta, “**Periodo di Offerta**”), l’Emittente potrà, anche in questo caso senza il consenso dei portatori delle Obbligazioni fino a quel momento sottoscritte, offrire ed emettere le ulteriori Obbligazioni residue, fino all’importo massimo deliberato, aventi a tutti gli effetti gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte nel Primo e nel Secondo Periodo di Offerta in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni emesse.
- 4.4 Resta inteso che le Obbligazioni sottoscritte nel Primo Periodo di Offerta ovvero nel Secondo Periodo di Offerta saranno rese disponibili agli Obbligazionisti, che per l’effetto potranno esercitare tutti i diritti anche amministrativi ad esse connesse, entro 5 Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del rispettivo Periodo di Offerta in cui è avvenuta la singola sottoscrizione e, comunque, nei termini minimi richiesti da Monte Titoli per l’adempimento delle inerenti formalità di registrazione delle Obbligazioni trasferite. Le Obbligazioni sottoscritte, invece, nel Terzo Periodo di Offerta saranno rese disponibili agli Obbligazionisti, che per l’effetto potranno esercitare tutti i diritti anche amministrativi ad esse connesse, entro 5 Giorni Lavorativi successivi al giorno in cui è avvenuta la singola sottoscrizione e comunque nei termini minimi richiesti da Monte Titoli per l’adempimento delle inerenti formalità di registrazione delle Obbligazioni sottoscritte.
- 4.5 Il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni emesse ai sensi del paragrafo 4.3 che precede sarà pari al Prezzo di Emissione e alle Spese di Istruttoria maggiorato del relativo rateo di interessi di competenza rispetto alla Data di Godimento e tali interessi saranno determinati dall’Agente di Calcolo.
- 4.6 Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte alla data del 31 dicembre 2020, la sottoscrizione si intenderà, comunque, effettuata nella misura parziale raggiunta.
- 4.7 L’Emittente potrà procedere in qualunque momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata delle sottoscrizioni, sospendendo l’accettazione di eventuali ulteriori richieste di adesione, al raggiungimento dell’importo massimo del Prestito, dandone immediata comunicazione mediante apposito comunicato da pubblicarsi nell’area riservata all’Emittente sul sito www.believeholding.it.

Articolo 5 Durata

- 5.1 Le Obbligazioni hanno durata dalla Data di Emissione al 22 novembre 2022 (“**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi art. 8 (Rimborso anticipato a opzione dell’Emittente) e 9 (Rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti) del presente Regolamento.

Articolo 6 Interessi

- 6.1 Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi (“**Interessi**”) al tasso fisso nominale annuo lordo del 6,00% (sei per cento) (“**Tasso di Interesse**”).
- 6.2 Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata su base semestrale il 22 maggio e il 22 novembre di ciascun anno (ciascuna una “**Data di Pagamento**”). Nel caso in cui si verificasse il rimborso anticipato previsto nel successivo art. 8 (Rimborso anticipato a opzione dell’Emittente) o nel successivo art. 9 (Rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti), gli Interessi matureranno e saranno, quindi, calcolati fino al giorno in cui è avvenuto il suddetto rimborso anticipato.
- 6.3 Le Obbligazioni cesseranno di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso Anticipato come di seguito definita, in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo art. 8 (Rimborso anticipato a opzione dell’Emittente) o del successivo art. 9 (Rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza, alle Date di Pagamento e/o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 cod. civ. matureranno interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.
- 6.4 L’importo di ciascuna cedola (Interessi) sarà determinato dall’Agente di Calcolo come infra definito moltiplicando il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse. L’importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).
- 6.5 Gli Interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) — secondo la convenzione Actual/Actual (ISDA), come intesa nella prassi di mercato.
- 6.6 Qualora la Data di Pagamento degli interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento.

Articolo 7 Rimborso

- 7.1 Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo art. 8 (Rimborso anticipato a opzione dell’Emittente) o nel successivo art. 9 (Rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti), le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (e al netto delle Spese di Istruttoria) e, dunque, al 100% (cento per cento) del Valore Nominale, maggiorate del relativo rateo di Interessi di competenza (“**Importo Rimborsato**”) entro 5 Giorni Lavorativi successivi alla Data di Scadenza (“**Data di Rimborso**”).

- 7.2 Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
- 7.3 Resta in facoltà discrezionale dell'Emittente, previa comunicazione scritta da far pervenire al Rappresentante Comune, ove nominato, e all'Agente di Calcolo, ove nominato, ovvero mediante apposito comunicato da pubblicarsi nell'area riservata all'Emittente sul sito www.believeholding.it con almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Rimborso, rimborsare il Prestito, anziché in denaro, in tutto o in parte, attraverso il trasferimento a ciascuno di essi – Obbligazionisti rimborsabili – di Azioni Gequity Quotate di cui la Società dovesse essere titolare alla Data di Scadenza e, laddove non sufficienti, per la parte residua e solo dopo che siano state impiegate tutte le Azioni Gequity Quotate, di Azioni Gequity non Quotate (“**Azioni di Compendio**”). Il numero effettivo delle Azioni di Compendio che l'Emittente trasferirà ad ogni Obbligazionista rimborsabile sarà calcolato sulla base del valore risultante dalla media aritmetica che le stesse faranno registrare nei 60 giorni precedenti la Data di Scadenza (“**Valore delle Azioni di Compendio**”) a cui si applicherà una riduzione in misura del 10% sulla base della seguente formula:

Valore Nominale Sottoscritto

Valore delle Azioni di Compendio (media aritmetica ultimi 60 giorni) – 10%

- 7.4 Il trasferimento della proprietà delle Azioni di Compendio a favore degli Obbligazionisti dovrà essere formalizzato e comunque perfezionarsi quanto prima e comunque non oltre il termine previsto sub art. 7.1.

Articolo 8

Rimborso Anticipato a opzione dell'Emittente

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7, l'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni alle date e secondo le modalità di seguito illustrate (“**Facoltà di Rimborso Anticipato**”) anche ai sensi dell'art. 7.3.
- 8.2 L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato totale o parziale delle Obbligazioni in circolazione a far data dal Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del Terzo Periodo di Offerta. Le Obbligazioni assoggettate a rimborso anticipato cesseranno di essere fruttifere alla data di rimborso anticipato (“**Data di Rimborso Anticipato**”). Il rimborso anticipato sarà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione delle Spese d'Istruttoria, per importi corrispondenti al taglio minimo dell'Obbligazione.
- 8.3 Nel caso di un rimborso anticipato parziale, l'importo in linea capitale rimborsato anticipatamente sarà detratto dall'Importo di Rimborso.
- 8.4 La Facoltà di Rimborso Anticipato potrà essere esercitata dall'Emittente, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Rappresentante Comune, ove nominato, e all'Agente di Calcolo, ove nominato, ovvero mediante apposito comunicato da pubblicarsi nell'area riservata all'Emittente sul sito www.believeholding.it con un preavviso di almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi. In tale comunicazione la stessa informerà l'Obbligazionista se intende effettuare il rimborso in Obbligazioni Gequity Quotate ai sensi dell'art. 7.3. In questo caso la titolarità delle stesse in favore degli Obbligazionisti rimborsati avverrà entro 5 Giorni Lavorativi successivi alla Data di Rimborso Anticipato e, comunque, nei termini minimi richiesti da Monte Titoli per l'adempimento delle inerenti formalità di registrazione delle Obbligazioni trasferite.

- 8.5 Fermo quanto sopra, a parziale deroga di quanto stabilito nel precedente art. 7.3, nel caso in cui la Facoltà di Rimborso Anticipato venisse, tuttavia, esercitata dall'Emittente entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data in cui dovesse essere assunta, dal consiglio di amministrazione di Gequity, la decisione di aumentare il capitale sociale, sia in opzione sia non, per qualunque importo e con qualunque modalità, nell'esercizio della delega ricevuta da tale organo nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi in data 6.09.2019 (“**AuCap**”), il Valore delle Azioni di Compendio sarebbe rappresentato da quello riconosciuto da Gequity alle azioni di nuova emissione applicando a esso una diminuzione del 10%.
- 8.6 Nell'Ipotesi di cui all'art. 8.5. resta inteso come l'effettivo trasferimento delle Azioni di Compendio in favore degli Obbligazionisti rimborsabili avverrà solo nel momento in cui tutte le Azioni Gequity, comprensive anche di quelle di nuova emissione derivanti dall'AuCap, saranno ammesse alla negoziazione sul MTA gestito da Borsa Italiana e saranno rese disponibili ai medesimi nei 5 Giorni Lavorativi successivi a detta ammissione e, comunque, nei termini minimi richiesti da Monte Titoli per l'adempimento delle inerenti formalità di registrazione delle Obbligazioni trasferite.

Articolo 9

Rimborso Anticipato a opzione degli Obbligazionisti

- 9.1 Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni dall'Emittente entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data in cui dovesse essere assunta, dal consiglio di amministrazione di Gequity, la decisione di aumentare il capitale sociale, sia in opzione o non, per qualunque importo e con qualunque modalità, nell'esercizio della delega ricevuta da tale organo nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi in data 6.09.2019 (“**Facoltà di Rimborso Anticipato da parte degli Obbligazionisti**”). In tale ipotesi il rimborso delle Obbligazioni avverrà esclusivamente con Azioni Gequity Quotate al valore indicato all'art. 8.5. Si applica l'art. 8.6.
- 9.2 La Facoltà di Rimborso Anticipato da parte degli Obbligazionisti potrà essere esercitata da ciascun Obbligazionista mediante comunicazione scritta da far pervenire all'Emittente entro il termine di cui all'art. 9.1. Tale comunicazione dovrà essere effettuata attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: hreditalia@legalmail.it o fax al numero 02-54115260 ovvero mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo Corso Ventidue Marzo 19 Milano facendo fede, in questo caso, la data di effettiva ricezione da parte della destinataria.
- 9.3 Gli Obbligazionisti che riceveranno le Azioni Gequity Quotate in ragione dell'esercizio della Facoltà di Rimborso Anticipato da parte degli Obbligazionisti si impegnano a non cedere e/o trasferire e/o vendere, per qualunque ragione e/o titolo e/o causa, le stesse a soggetti terzi per il periodo di 6 mesi decorrenti dal giorno in cui ne hanno avuto la piena disponibilità.
- 9.4 Laddove ciascun Obbligazionista non esercitasse la Facoltà di Rimborso Anticipato da parte degli Obbligazionisti nel termine previsto all'art. 9.1, lo stesso potrà richiedere il rimborso anticipato esclusivamente al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno dei quali costituisce un “**Evento di rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti**”): (i) mancato rispetto, mancata rilevazione e/o mancata consegna agli Obbligazionisti dei Financial Covenants (come definiti ai sensi dell'art. 10 del Regolamento); (i) l'assoggettamento dell'Emittente a procedure concorsuali (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il deposito di una domanda cosiddetta “prenotativa” ai sensi dell'art. 161, comma 6 del R.D. n. 267 del 1942, come successivamente modificato, e il deposito di una domanda ai sensi dell'art. 182-bis, comma 6), di liquidazione o avvio di trattative con i creditori ovvero cessione di beni ai creditori; (iii) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente di una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento

(diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) ("**Cross Default**"); (iv) mancato pagamento, entro 30 Giorni Lavorativi dalla relativa scadenza, degli importi dovuti dall'Emittente agli Obbligazionisti in relazione alle Obbligazioni.

- 9.5 In caso di avveramento di un Evento di rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti, è facoltà degli Obbligazionisti di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni con comunicazione scritta da trasmettersi con posta elettronica certificata al seguente indirizzo: hrditalia@legalmail.it o fax al numero 02-54115260 ovvero mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo Corso Ventidue Marzo 19 Milano facendo fede, in questo caso, la data di effettiva ricezione da parte della destinataria, che dovrà essere ricevuta dall'Emittente entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla comunicazione afferente l'Evento di rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti, da parte dell'Emittente, dell'avveramento di un Evento di rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti, restando inteso che il rimborso di ogni importo dovuto e relativo al Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni a titolo di capitale, interessi e oneri di qualsiasi natura dovrà essere eseguito dall'Emittente in favore degli Obbligazionisti richiedenti entro i 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta di rimborso ("**Data di Rimborso Anticipato**"), fatte salve le norme in materia di procedure concorsuali.
- 9.6 Il rimborso anticipato di cui al presente articolo potrà avvenire alla pari, comprendendo in questo caso il rateo interessi eventualmente maturato fino alla data di rimborso anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti, ovvero con le modalità stabilite ai precedenti articoli 7.3 e 7.4 del presente Regolamento.

Articoli 10 Impegni dell'Emittente

- 10.1 Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a: 1) depositare gli importi di volta in volta dovuti per interessi e/o capitale in relazione alle Obbligazioni su un conto corrente dedicato dell'Emittente in corso di apertura presso Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Conto di Deposito**") 30 giorni prima della relativa Data di Pagamento o della Data di Rimborso, a seconda del caso, ferma restando la facoltà dell'Emittente di investire tali giacenze in strumenti monetari o equipollenti sino alla data di messa a disposizione delle somme dovute agli Obbligazionisti sul conto in corso di apertura presso Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Conto di Addebito**"); 2) non cessare né modificare significativamente la propria attività principale; 3) comunicare prontamente agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune, ove eventualmente nominato, il verificarsi di (i) un inadempimento di obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente che provochi un evento di Cross Default e (ii) dell'avveramento di un Evento di rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti.

Articolo 11 Servizio del Prestito

- 11.1 Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli. A tal fine l'Emittente ha incaricato quale agente dei pagamenti e quale banca di appoggio per il pagamento delle competenze dovute a Monte Titoli, soggetto a ciò autorizzato.

Articolo 12
Status delle Obbligazioni

- 12.1 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.
- 12.2 Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa.

Articolo 13
Agente di Calcolo

- 13.1 Le funzioni dell'agente di calcolo ("**Agente di Calcolo**") saranno svolte dall'Emittente. Qualora l'Emittente decidesse di conferire mandato a svolgere la predetta funzione a un altro soggetto, la stessa ne darà pronta informativa attraverso l'area riservata del proprio sito internet www.believeholding.it. Resta inteso come l'Agente di Calcolo agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli errori e le determinazioni che possono risultare da suo dolo o colpa grave.
- 13.2 I calcoli e le determinazioni di tale soggetto saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi conclusi e vincolanti per gli Obbligazionisti.

Articolo 14
Termine di Prescrizione e Decadenza

- 14.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 15
Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune

- 15.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli art. 2415 e seguenti del cod. civ.
- 15.2 L'assemblea degli Obbligazionisti ("**Assemblea degli Obbligazionisti**") delibera, ai sensi dell'art. 2415 cod. civ.: 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti ("**Rappresentante Comune**"), fermo restando quanto infra precisato; 2) sulle modificazioni delle condizioni del Prestito; 3) sulla proposta di concordato; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
- 15.3 L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino un ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

- 15.4 Si applicano all'Assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.
- 15.5 Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 cod. civ. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.
- 15.6 Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 cod. civ..
- 15.7 Il Rappresentante Comune provvede: (i) all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti; e (ii) a tutelare gli interessi comuni degli Obbligazionisti nei rapporti con l'Emittente.
- 15.8 Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

Articolo 16 **Regime Fiscale**

- 16.1 Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.
- 16.2 L'Obbligazionista è tenuto a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

Articolo 17 **Quotazione**

- 17.1 L'Emittente, alla Data di Emissione, non ha presentato a Borsa Italiana istanza di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni su alcun mercato da essa gestito.

Articolo 18 **Modifiche al Regolamento**

- 18.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che gli stessi siano prontamente comunicati secondo le modalità previste all'articolo 20 che segue. Sono fatte salve, rispetto alle clausole del presente regolamento, eventuali future disposizioni imperative di legge.

Articolo 19

Varie

- 19.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni, incluse le comunicazioni inerenti a un eventuale rimborso anticipato, saranno considerate come valide se effettuate mediante avviso pubblicato nell'area riservata all'Emittente sul sito www.believeholding.it e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.
- 19.2 La sottoscrizione, l'acquisto e/o il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.
- 19.3 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

Articolo 20

Legge Applicabile e Foro Competente

- 20.1 Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana, e deve essere interpretato in conformità alla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa alle Obbligazioni che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 21

Definizioni

- 21.1 Viene riportato qui di seguito l'elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Regolamento. Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

<u>Termine</u>	<u>Definizione</u>
Agente di Calcolo	ha il significato di cui all'art. 13,1 del Regolamento
Assemblea degli Obbligazionisti	ha il significato di cui all'art. 15.1
AuCap	ha il significato di cui all'art. 8.5 del Regolamento
Azioni di Compendio	ha il significato di cui all'art. 7.3 del Regolamento
Azioni Gequity	ha il significato di cui all'art. 1,2 del Regolamento
Azioni Gequity non Quotate	indica le n. 402.857.142 azioni ancora non ammessi a tale negoziazione con isin code IT0005383317 di titolarità di Believe S.p.A.
Azioni Gequity Quotate	indica le n. 45.334.947 azioni, quotate sul MTA con isin code IT0004942915 di titolarità di Believe S.p.A.
Believe e/o Emittente e/o Società	indica Believe S.p.A. con sede legale in Milano Corso Ventidue Marzo n. 19, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. di iscrizione e cod. fisc. n. 03423830102 e P. IVA n. 13123240155
Borsa Italiana	indica Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano Piazza Affari n. 6
Conto di Addebito	indica il conto in corso di apertura presso Intesa Sanpaolo S.p.A.
Conto di Deposito	indica il conto in corso di apertura presso Intesa Sanpaolo S.p.A.
Cross Default	ha il significato di cui all'art. 9.4
Data di Emissione	ha il significato di cui all'art. 4.1
Data di Godimento	ha il significato di cui all'art. 4.1 del Regolamento

Data di Rimborso	indica il termine entro il quale dovrà essere rimborsato il Prestito agli Obbligazionisti ossia entro 5 Giorni Lavorativi successivi alla Data di Scadenza
Data di Rimborso Anticipato	ha il significato di cui all'art. 8.2 del Regolamento
Data di Rimborso Anticipato	ha il significato di cui all'art. 9.5
Data di Scadenza	indica il 24 novembre 2022
Data di Pagamento	indica le date in cui saranno corrisposti gli Interessi ossia in via posticipata su base semestrale il 22 maggio e il 22 novembre di ciascun anno
Evento di rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti	ha il significato di cui all'art. 9.4
Facoltà di Rimborso Anticipato	ha il significato di cui all'art. 8.1 del Regolamento
Facoltà di Rimborso Anticipato da parte degli Obbligazionisti	ha il significato di cui all'art. 9.1
Gequity	indica Gequity S.p.A., con sede legale in Milano Via Cino del Duca n. 2, partita IVA e cod. fisc. n. 00723010153
Importo Rimborsato	ha il significato di cui all'art. 7.1
Interessi	indica il Tasso di Interesse che frutta l'Obbligazione
Monte Titoli	indica Monte Titoli S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6
MTA	indica il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italia
Obbligazioni	indica le n. 400 obbligazioni emesse con il Prestito
Obbligazionisti	indica i portatori di Obbligazioni
Periodo di Offerta	indica congiuntamente il Primo, il Secondo e il Terzo Periodo di Offerta
Prestito	indica il prestito obbligazionario "Believe - Obbligazioni a Tasso Fisso 2019-2022"
Prezzo di Emissione	indica il prezzo di emissione delle Obbligazioni pari al 100% del Valore Nominale
Primo Periodo di Offerta	ha il significato sub art. 4.2
Progetto	ha il significato di cui all'art. 1,2 del Regolamento
Rappresentante Comune	ha il significato di cui all'art. 15.1
Regolamento	indica il presente regolamento
Regolamento Emittenti	indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14.05.1999 e s.m.i.
Regolamento Intermediari	indica il regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018
Secondo Periodo di Offerta	ha il significato sub art. 4.3
Spese di Istruttoria	ha il significato di cui all'art. 2.1 del Regolamento
Target	ha il significato di cui all'art. 1,2 del Regolamento
Tasso di Interesse	indica tasso fisso nominale annuo lordo del 6,00%
Terzo Periodo di Offerta	ha il significato sub art. 4.3
TUF	Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modificazioni e integrazioni
Valore delle Azioni di Compendio	ha il significato di cui all'art. 7.3 del Regolamento
Valore Nominale	indica il valore nominale delle Obbligazioni pari a € 5.000,00

Firmato Irene Cioni
Firmato Filippo Zabban